

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione eccezionale di rateizzazione per il pagamento delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, come conseguenza della violazione di un dovere di carattere generale.

Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

1. Ai sensi [dell'art. 26 della L. n. 689/1981](#) il trasgressore e gli obbligati in via solidale possono richiedere al Responsabile del servizio competente pagamento rateale della sanzione.
2. Può avvalersi di tale facoltà il trasgressore o l'obbligato in via solidale, che versi in condizioni economiche disagiate. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate il
con certificazione allegata, attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa all'ultimo anno d'imposta di valore, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Art. 3 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISULTANTI DA VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE NON ANCORA ESECUTIVO

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni al codice della strada possono essere pagate in rate mensili.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione.
3. L'istanza di rateizzazione presentata da soggetto che non ha titolo è irricevibile e non produce alcun effetto [ex art. 202-bis del Codice della Strada](#) ai sensi di legge.
4. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui [all'art. 203 del Codice della Strada](#), al Giudice di Pace di [cui all'art. 204-bis del Codice della Strada](#) e ad ogni altra Autorità competente individuata dalla legge.

Art. 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA O ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE RISULTANTI DA VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DIVENUTO ESECUTIVO

1. Il destinatario del verbale di accertamento di violazione di importo superiore ai 200,00 euro che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non aver impugnato il verbale, si trova esposto alle procedure esecutive, può richiedere il beneficio della rateizzazione dell'intera somma dovuta in relazione a:

- a) sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- b) sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze comunali non riconducibili al codice della strada.
2. Nel caso di cui al comma precedente lett. a) l'istanza di rateizzazione nell'importo pari alla metà del massimo edittale può essere prodotta quando siano trascorsi i 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, periodo nel quale non è più applicabile la casistica di cui al precedente articolo 3.
3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) l'istanza di rateizzazione dell'importo indicato sul verbale di accertamento di violazione può essere presentata anche prima dell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento. La rateizzazione può essere chiesta anche a seguito di ricorso, sulla somma indicata nel provvedimento che conferma il verbale di accertamento di violazione, imponendone il pagamento.
4. La rateizzazione delle somme divenute esecutive è disciplinata [dall'articolo 26 della L. n. 689/1981](#), che prevede la maggiorazione di un decimo della sanzione per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione da parte dell'interessato. Per i periodi di tempo inferiori al semestre, la maggiorazione sarà calcolata su base mensile. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano mese intero.
5. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute a seguito di sanzioni per violazioni del codice della strada o per violazioni di leggi, regolamenti o ordinanze comunali può essere presentata anche dopo l'attivazione delle procedure per l'esecuzione coattiva della riscossione.

Art. 5

CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

1. Il Responsabile del servizio è tenuto a esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, adottando il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego motivato.
2. L'istanza di rateizzazione non è accoglibile:
- a) nel caso di sanzioni di importi pari a inferiori a euro 200,00, anche per più violazioni accertate con lo stesso verbale;
- b) nel caso di accertata morosità relativa a precedenti pagamenti, rateizzazioni o dilazioni.
3. Gli importi delle sanzioni possono essere ripartiti in un numero massimo di rate mensili concedibili, secondo le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Somma da esigere	Numero di rate
Da euro 200,00 a euro 1.000,00	Fino a 6
Da euro 1.001,00 a euro 2.000,00	Fino a 12
Da euro 2.001,00 a euro 5.000,00	Fino a 20
Superiore a euro 5.000,00	Fino a 30

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto [dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) e successive modificazioni.
5. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
6. Per i debiti oltre € 5.000,00 è necessario che il debitore presti idonea garanzia al pagamento del debito rateizzato mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'intero importo comprensivo degli interessi di legge.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. L'omesso o il tardivo pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed eventuale successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo da pagare.
8. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese.

9. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione.

Art. 6
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si applica la [L. 24 novembre 1981, n. 689](#) e tutte le altre norme in materia di sanzioni amministrative.